

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 22 marzo 1996, n. 2478.

Il revisore dei conti dell'ente è ineleggibile alla carica di consigliere comunale.

Omissis.

Il merito va pertanto esaminato ed il punto centrale della questione concerne l'ineleggibilità del sindaco, in quanto componente del collegio dei revisori dei conti, che secondo il ricorrente non rientrerebbe nella categoria degli organi che esercitano poteri di controllo istituzionale.

A tal fine occorre premettere che l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 disciplina ex novo la revisione economico-finanziaria degli enti locali, modificando la previgente disciplina contenuta nell'art. 309 del T.U. del 1934 e nell'art. 129 del T.U. del 1915 sia sotto il profilo dell'organo che dei compiti dello stesso. La nuova disposizione impone che i revisori siano scelti tra gli iscritti rispettivamente nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti, nell'albo dei ragionieri. I revisori, secondo le nuove disposizioni, durano in carica tre anni, sono rieleggibili una sola volta e sono altresì revocabili in caso di grave inadempienza (art. 57, comma 2 della legge n. 142 del 1990). Il predetto collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alla risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la deliberazione del conto consuntivo (dell'art. 57, comma 5 della legge n. 142 del 1990). Inoltre i componenti del collegio dei revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono con la diligenza del mandatario e devono riferire immediatamente al consiglio la presenza di "gravi irregolarità" (art. 57, comma 7 della legge n. 142 del 1990).

Benché la disposizione dell'art. 57 della legge n. 142 del 1990 non precisi in modo esplicito che i revisori non debbano appartenere al consiglio, tra i cui componenti potrebbero trovarsi persone aventi i requisiti richiesti dalla legge, l'interpretazione prevalente, che il collegio fa propria, ritiene che i revisori debbano, e non solo possano, essere estranei al consiglio comunale perché il collegio costituisce un organo di controllo istituzionale sull'amministrazione. A fini del discorso che qui interessa non rileva che l'organo debba essere necessariamente "esterno", ovvero sovraordinato, rispetto all'amministrazione, in quanto la disposizione dell'art. 2, n. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154 dichiara non eleggibile i componenti degli organi collegiali, anche se l'organo collegiale è interno, purché eserciti "poteri di controllo istituzionale", con 9248; Cass., 7 aprile 1992, n. 4265; Cass., 25 giugno 1991, n. 7142; Cass., 16 marzo 1990, n. 2201; Cass., 14 dicembre 1988, n. 6802), come appunto nel caso dei revisori dei conti.